

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 545/RE DEL 28 AGOSTO 2023

Pratica n. 1268-RE del 28/08/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 672, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Silvestri Finao, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE	RESPONSABILE P.O. Dr.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA Dr. Vincenzo Rosario Robusto
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

PUBBLICAZIONE			
PUBBLICAZIONE N°	545/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 28/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 545/RE DEL 28 AGOSTO 2023**

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sulla quota 672, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Silvestri Finao, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2”,
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 Giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 31 luglio 2023, n. 38/CS/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato, a far data 01 agosto 2023 e sino al 31 agosto 2023, Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL il Dott. Giorgio Antonio Presicce;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l’assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell’Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l’incarico di dirigente dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: “Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025”;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri”;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 14 novembre 1954, repertorio n. 1861, registrato a Viterbo il 26 novembre 1954, al n. 1621, vol. 187, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 7 dicembre 1954, al n. 6049 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Silvestri Finao, nato a Castel S. Angelo (Macerata), un appezzamento di terreno sito in Comune di Toscana, località Formicone, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come **quota 672** della superficie catastale di circa ha 02.07.15, effettiva di circa ha 02.54.00, distinto in catasto, all'epoca del rogito, alla Sezione 15°, con i mappali 31/b – 62/f – 32/1d, confinante con le quote 671-670-692-673. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1 settembre 1954;

ATTESO che con atto di rettifica, a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana del 26 giugno 1955, repertorio n. 2503, registrato a Viterbo in data 11 luglio 1955, al n. 76, Volume 189, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 23 luglio 1955, al n. 4220 di Formalità, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale ed il sig. Silvestri Finao, fermo restando tutte le altre clausole e condizioni e modalità del citato atto di assegnazione, convengono di comune accordo a modificare la data di scadenza del pagamento della prima rata annuale per la quota di terreno fissata al 31 agosto 1955 e la data di godimento della quota fissata per il giorno 1 settembre 1954 così come indicato nell'atto repertorio 1861 del 26 novembre 1954 stabilendo che le

date devono essere rispettivamente fissate per il 31 agosto 1954 e per il 1 settembre 1953;

ATTESO che con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma del 28 gennaio 1972, repertorio n. 9132, registrato a Roma il 5 febbraio 1972, al n. 2203, Volume 2400, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 13 marzo 1972, al n. 1973 del Registro particolare, l'Ente Maremma, in attuazione della Legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 1973/CE/A del 12 novembre 1971, ha concesso, al summenzionato Silvestri Finao, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota 672, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 126, particella 16 per la superficie complessiva di circa ha 02.50.10;

PRESO ATTO che, con atto dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma del 12 dicembre 1980, repertorio n. 56461/12172, registrato a Roma il 24 dicembre 1980, al n. 26367 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 12 gennaio 1981, al n. 516 di formalità, il sig. Silvestri Finao, ha venduto al sig. Moscini Pietro, nato a Tuscania il 6 febbraio 1934, il quale ha accettato ed acquistato il fondo distinto in catasto del comune di Tuscania al foglio 126, particella 16. Con nota prot. 2578 del 10 novembre 1980, l'Ente, ai sensi dell'art. 9 della Legge 29 maggio 1967, n. 379, ha attestato che il sig. Moscini Pietro possedeva i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge ed inoltre, con deliberazione n. 248/CE del 9 ottobre 1980, ha rinunciato al diritto di prelazione sul fondo posto in vendita dal sig. Silvestri Finao;

PRESO ATTO che, con atto di donazione a rogito notaio Luciano D'Alessandro di Viterbo del 30 dicembre 1992, repertorio n. 197196/12347, registrato a Viterbo in data 18 gennaio 1993, al n. 446 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 19 gennaio 1993, al n. 737 del Registro Particolare, il sig. Moscini Pietro, sopra generalizzato, riservando l'usufrutto vitalizio congiunto per sé e per la moglie, la sig.ra Conti Giuseppina, nata a Tuscania il 19 marzo 1937, ha donato, unitamente a maggior consistenza, alla figlia Moscini Giulia, nata a Tuscania il 25 febbraio 1969, la nuda proprietà del fondo distinto al foglio 126, particella 16;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Moscini Giulia con istanza del 15 dicembre 2022, prot. n. 12419 e successive integrazioni, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 709 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1928 del 12 luglio 2023 redatta dal tecnico geom. Gualtierio Talucci, relativa alla quota 672, sita in comune di Tuscania, al foglio 126, particella 16 della superficie di ha 02.50.10;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 1928 del 12 luglio 2023;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo, assegnato al sig. Silvestri Finao, sopra generalizzato, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, del 14 novembre 1954, repertorio n. 1861, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania, località Formicone o Fabbrichetta, al foglio 126, particella 16, per la superficie complessiva di ha 02.50.10, costituente la descritta quota 672 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n.7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Silvestri Finao, nato a Castel Sant'Angelo (MC)

Matricola: n. 1382/V;

Contratto: del 14 novembre 1954, n. 1861;

Quota: n. 672, Comune di Tuscania, località Formicone o Fabbrichetta;

Dati Catastali: distinta al foglio 126, particella 16, per la superficie di ha 02.50.10;

Confini: a nord con le quote 671-670-692-673.

Con istanza del 15 dicembre 2022, prot. n. 12419, l'avente titolo, la sig.ra Moscini Giulia, ha chiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 672 si è provveduto a richiedere con nota prot. 228 del 27 gennaio 2023 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 709 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico incaricato Dr. Luigi Castiglione dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche. Con nota prot. 1928 del 12 luglio 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico geom. Gualtiero Talucci con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 23 agosto 2023

IL Responsabile di P.O.
Dr.ssa Daniela Moscatelli